



A.N.I.P.L.A.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ITALIANA PER L'AUTOMAZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'AUTOMAZIONE

STATUTO

Capitolo I - COSTITUZIONE, SCOPI, ORGANIZZAZIONE

Art. 1

E' costituita, a tempo indeterminato, l'Associazione Nazionale Italiana per l'Automazione, con acronimo **ANIPLA**. La sede dell'Associazione è fissata in Milano.

Art. 2

L'Associazione si propone di promuovere e favorire in Italia la conoscenza, lo studio e l'applicazione dell'automazione, considerata nei suoi diversi aspetti: tecnologico, organizzativo, economico e sociale.

Per raggiungere tale scopo l'ANIPLA promuoverà riunioni, conferenze, congressi, pubblicazioni, attività formative; curerà la diffusione di notizie e di informazioni rilevanti per la divulgazione dei temi legati all'automazione; favorirà ogni altra iniziativa atta a stimolare la ricerca e la diffusione della conoscenza e delle applicazioni dell'automazione; potrà curare la pubblicazione di un proprio periodico e di un bollettino telematico e stringerà rapporti di collaborazione con le Associazioni affini italiane e straniere.

L'Associazione è un ente non profit ed esclude ogni finalità di lucro: è apolitica, aconfessionale ed estranea a qualsiasi questione attinente rapporti di lavoro.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3

L'Associazione è organizzata ed opera su base nazionale.

Art. 4

L'Associazione trae i mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi sociali: dalle quote annuali dei Soci; dai proventi di manifestazioni ed altre attività previste dall'Art. 2; da eventuali, oblazioni ed elargizioni che le pervengono a qualunque titolo; dagli eventuali proventi del Fondo Patrimoniale.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Capitolo II - SOCI

Art. 5

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- effettivi, che si distinguono in collettivi (enti, società, altre organizzazioni) ed individuali (persone fisiche);
- sostenitori, con uguale distinzione;
- juniores, ovvero persone fisiche di età non superiore a 28 anni;
- onorari, ovvero persone fisiche di chiara fama, di cui il Consiglio Direttivo dell'Associazione, deliberi l'inserzione in tale categoria quale riconoscimento di un notevole contributo di studio, di ricerca o di sviluppo nel campo dell'automazione.

Art. 6

La qualità di Socio effettivo, sostenitore o junior si acquisisce, previa domanda dell'interessato all'Associazione e con delibera da parte del Consiglio Direttivo.

Decorso tre mesi dalla presentazione senza che il Consiglio Direttivo abbia deliberato la domanda si intende accolta.

Il Consiglio Direttivo non ha obbligo di motivare il rifiuto dell'ammissione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di scioglimento del rapporto previsti dal presente Statuto.

Il cambio di categoria si effettua a domanda dell'interessato, per delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, salva l'automaticità del passaggio da junior ad effettivo individuale al compimento del 28° anno.

Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione, e in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 7

I Soci collettivi (effettivi e sostenitori) sono rappresentati, nei rapporti con l'Associazione ed in particolare nelle votazioni e nell'invio di corrispondenza, da una persona a ciò espressamente delegata. Essa può essere sostituita a richiesta del Socio.

Art. 8

La qualità di Socio onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta scritta e motivata di uno o più consiglieri. La relativa delibera viene presa a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento, nonché le altre disposizioni emesse per disciplinare le attività sociali.

In caso di conflitto lo Statuto prevale sul Regolamento, Statuto e Regolamento prevalgono sulle altre disposizioni.

Art. 10

Tutti i Soci, esclusi gli onorari, sono tenuti a versare all'Associazione una quota annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo. La quota annuale ha misura diversa secondo la categoria dei soci.

Un Socio collettivo può impegnarsi a versare più di una quota e, in funzione della sua articolazione organizzativa, delegare un diverso rappresentante per ciascuna quota.

Art. 11

Tutti i Soci in regola col versamento della quota, se ad essa tenuti, hanno diritto:

- a) a partecipare con diritto di voto all'Assemblea. Sono esclusi dal voto i Soci minorenni;
- b) a partecipare a convegni ed altre manifestazioni indette dall'Associazione alle condizioni stabilite di volta in volta;

- c) a godere, alle condizioni stabilite di volta in volta, degli altri benefici disposti direttamente o indirettamente a favore dei Soci dalla Associazione.

Il Socio collettivo partecipa all'Assemblea nella persona del Suo Rappresentante.

Sono designabili a membri del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori tutti i Soci effettivi individuali, sostenitori individuali e onorari, i Rappresentanti dei Soci collettivi (effettivi e sostenitori); sono inoltre designabili a membri del Consiglio Direttivo i Soci Juniores maggiorenni.

Per il godimento dei diritti indicati in b) e c), i Soci collettivi possono designare di volta in volta fino a cinque persone, facenti parte del proprio organico, per ogni quota sottoscritta.

Art. 12

La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso a seguito di domanda avanzata al Consiglio Direttivo almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'anno oppure, nel solo caso di aumento della quota sociale, entro 90 giorni dalla comunicazione
- b) per radiazione per morosità,
- c) per radiazione per indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo
- d) per scioglimento od estinzione dell'Associazione, o sua incorporazione in altro ente

Capitolo III - ORGANI SOCIALI

Art. 13

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i vice Presidenti (eventuali)
- il Segretario (eventuale)
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori

Art. 14

Tutte le cariche hanno durata biennale e scadono alla fine dell'anno solare successivo a quello di nomina. Le funzioni vengono tuttavia in tal caso mantenute per l'ordinaria amministrazione, fino alle nuove nomine.

Art. 15

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Gli amministratori a tutti gli effetti di legge sono esenti da responsabilità per atti compiuti da Soci, quando non consti per iscritto il loro consenso agli atti stessi.

Art. 16

I Soci eletti ad una carica sociale devono manifestare per iscritto la loro accettazione entro i quindici giorni successivi alla comunicazione oppure, quando ciò sia applicabile, dichiarare l'accettazione nel corso della riunione nella quale è avvenuta l'elezione. In caso di rifiuto o qualora trascorrono trenta giorni dalla comunicazione senza che sia ottenuta l'accettazione:

- nel caso di elezione a membro del Consiglio Direttivo verrà proclamato eletto il primo dei non eletti, purché abbia riportato almeno il cinque per cento dei voti validi. Il membro subentrante non acquisisce le altre eventuali cariche tenute dal Consigliere uscente. Per esse il Consiglio darà luogo a nuove elezioni;
- nel caso di elezione a membro del Collegio dei revisori verrà proclamato eletto il primo dei non eletti;
- in tutti gli altri casi si ripeterà l'elezione per le sole cariche non assegnate.

Qualora nel corso del biennio un Socio debba rinunciare ad una carica sociale (ad esempio, per sostituzione del rappresentante di un Socio collettivo, effettivo o sostenitore, o per motivi personali), il membro subentrante non acquisisce le altre eventuali cariche tenute dal membro uscente. Per esse il Consiglio darà luogo a nuove elezioni.

Art. 17

Nelle votazioni degli organi collegiali i membri di tali organi, siano essi Soci o rappresentanti di Soci collettivi, hanno identico diritto di voto. Le delibere sono adottate a maggioranza di voti, con prevalenza, in caso di parità, del Presidente.

Nelle votazioni che riguardino a qualsiasi titolo persone fisiche è prescritto il voto segreto

Art. 18

La sostituzione del rappresentante di un Socio collettivo da parte del Socio stesso non dà luogo al trasferimento automatico della carica eventualmente tenuta dal rappresentante uscente al nuovo rappresentante, perciò la carica diviene vacante all'atto della sostituzione.

Art. 19

L'**Assemblea** è formata dalla totalità dei Soci individuali e *juniores* in regola con i pagamenti, dei Soci onorari e dei Rappresentanti dei Soci collettivi (effettivi e sostenitori) in regola con i pagamenti.

Spettano all'Assemblea:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- b) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- c) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- d) l'approvazione di modifiche dello Statuto della Associazione,
- e) la deliberazione dello scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- f) la deliberazione su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata:

1. in sede ordinaria, almeno una volta all'anno e di norma entro aprile, dal Presidente per l'approvazione della relazione e del bilancio;
2. in sede straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte di un numero di Soci tale da rappresentare almeno il dieci per cento dei voti spettanti alla totalità dei Soci in regola.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno e può essere pubblicato sulla rivista dell'Associazione con venti giorni di anticipo sulla data della riunione o può essere inviato personalmente ai Soci per lettera ordinaria o per via telematica almeno venti giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria e straordinaria, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di voti dei presenti, eccettuati i casi di modifica dello Statuto, per la quale è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei Soci presenti e dello scioglimento dell'Associazione, per la quale è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, *audio/video collegati*, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi *audio/video collegati* a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le delibere assembleari rimangono depositate nella sede dell'Associazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 20

Il **Consiglio Direttivo** è composto da un numero variabile di membri eletti ogni due anni dall'Assemblea dei Soci.

Del Consiglio Direttivo fa inoltre parte di diritto il Presidente uscente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione dell'Associazione e in particolare:

- determina gli indirizzi delle attività dell'Associazione, ne promuove lo sviluppo; le dirige, coordina e controlla;
- elegge nel proprio seno il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti (max. 2), il Tesoriere e l'eventuale Segretario;
- predispone i bilanci e la relazione annuale da presentare all'Assemblea;
- delibera la convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e predispone i relativi ordini del giorno;
- redige il Regolamento e le sue eventuali successive modifiche;
- delibera il conferimento della qualità di Socio Onorario;
- ratifica la radiazione per morosità;
- delibera sulla radiazione di Soci per indegnità;
- affida eventuali incarichi per progetti specifici a singoli Soci, anche non appartenenti al Consiglio, o a non Soci di comprovata esperienza professionale od a commissioni, ferma restando la responsabilità del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente Vicario, tutte le volte che lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta per trimestre o quando ne sia fatta richiesta scritta da un quarto dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno e deve essere spedito personalmente ai Consiglieri per lettera raccomandata o fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per *teleconferenza* o *videoconferenza*, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

I Consiglieri che siano risultati assenti a più del cinquanta per cento delle sedute del Consiglio Direttivo, non possono essere proposti come consiglieri per il biennio successivo, a meno che non siano cambiate le condizioni che hanno determinato le assenze.

Art. 21

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, secondo le rispettive disposizioni; presiede il Consiglio Direttivo;
- stipula, con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo i contratti, le convenzioni e in genere, tutti gli atti esterni dell'Associazione e rappresenta l'Associazione in giudizio, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli negozi e procuratori ad lites.

Il Presidente è coadiuvato, nel suo mandato, dagli eventuali Vice Presidenti. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo. Non sarà rieleggibile per il biennio successivo a quello del secondo mandato consecutivo.

Art. 22

Il Segretario, ove eletto, coadiuva il Presidente nel:

- dirigere e disciplinare i servizi amministrativi e il personale della Sede dell'Associazione;
- sovrintendere alla gestione della sede;
- vigilare sulla regolare attuazione delle delibere degli organi dell'Associazione;
- curare l'aggiornamento del libro dei Soci;
- mantenere i rapporti con altri enti nell'ambito degli scopi sociali.

Art. 23

Il Tesoriere:

- provvede all'amministrazione dei fondi e ai servizi contabili;
- provvede alla tenuta di tutti i libri e scritture contabili prescritti dal Consiglio Direttivo e dalla legge;
- redige il bilancio preventivo e quello consuntivo e li sottopone al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata ad approvarli;
- provvede alla custodia e all'inventario dei beni mobili ed immobili della sede;
- interviene quando gliene è rivolto invito, alle riunioni del Collegio dei Revisori e fornisce allo stesso tutti i chiarimenti richiesti in ordine all'amministrazione dell'Associazione.

Le modalità di deposito e di movimento del denaro sono definite dal Regolamento.

Art. 24

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri effettivi ed un supplente, è eletto dall'Assemblea in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo e ha il compito di vigilare sulla regolare gestione dell'Associazione.

I Revisori possono intervenire, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere regolarmente convocati.

Il Collegio dei Revisori deve in particolare:

- eseguire verifiche della cassa e dei valori sociali;
- segnalare senza indugio al Consiglio Direttivo eventuali irregolarità nella gestione dell'Associazione;
- vigilare sulla regolarità delle votazioni;
- redigere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea sui bilanci consuntivi e in genere sull'andamento della gestione sociale.

Capitolo IV – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 25

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone entro tre mesi al Collegio dei Revisori.

Il medesimo Consiglio convoca l'Assemblea in tempo utile per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In caso di comprovate motivazioni l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea, il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede nei 30 giorni successivi alla data dell'Assemblea che ha deliberato l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per tutto quanto non risulta specificatamente regolato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Capitolo V- NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26

Lo scioglimento è deliberato conformemente a quanto stabilito dagli artt. 19 e 20.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a enti benefici o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 L. 662/96 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 27

Il periodo di transizione dal vecchio al nuovo Statuto ha una durata non superiore a 6 mesi a partire dall'approvazione del presente Statuto modificato.

Al termine di tale periodo il nuovo statuto entrerà comunque in vigore indipendentemente dall'esecuzione delle formalità di seguito descritte.

Durante il periodo di transizione rimangono in carica gli organi sociali di Anipla e delle Sezioni territoriali.

Gli organi di Anipla coordineranno le Sezioni Territoriali nell'adempimento di tutti gli atti che consentono la transizione dell'Associazione al nuovo assetto organico.

In particolare, durante tale periodo:

- le Sezioni Territoriali vengono meno;
- tutti i Soci delle sezioni territoriali confluiranno in Anipla, che si farà carico anche delle manifestazioni in essere ed *in fieri*;
- ad Anipla verranno devoluti i beni patrimoniali materiali ed immateriali ed i residui attivi netti delle Sezioni territoriali. In accordo con l'art. 3 del vigente Statuto, gli organi ed i responsabili delle Sezioni Territoriali (il Presidente, il Tesoriere e i Revisori delle Sezioni) si impegnano a liquidare le Sezioni (per i relativi debiti e crediti). Le obbligazioni, i vincoli, gli impegni sottoscritti autonomamente dalle Sezioni territoriali, qualora non composti e definiti entro il periodo di transizione, restano in capo a coloro che li hanno assunti, contratti e sottoscritti, in accordo con quanto previsto dallo Statuto vigente all'art. 3.

Il termine del periodo di transizione coincide con l'elezione dei nuovi organi associativi previsti dallo statuto come sopra modificato.